

Delibera n. 12/2015, Verbale CdA n. 03/15

Oggetto: modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'INAF.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO	il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
VISTO	il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, in particolare l'art. 7;
VISTO	lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1° maggio 2011, e successive modifiche, in particolare gli artt. 7 e 30;
VISTO	il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con propria deliberazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012, entrato in vigore il 23 luglio 2012 e successivamente modificato con proprie deliberazioni n. 84/2013 del 19 dicembre 2013 e n. 07/2014 del 19 febbraio 2014;
VISTO	il DPCM del 22 gennaio 2013 con il quale, in attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 95/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è stata disposta la riduzione del 20% dell'organico di personale dirigenziale di seconda fascia, con conseguente riduzione degli Uffici dirigenziali dell'Ente;
VISTA	la propria deliberazione n. 54/2013 del 2 settembre 2013 di approvazione dell'assetto organizzativo della Direzione Generale dell'INAF;
RAVVISATA	la necessità di procedere con urgenza all'integrazione di alcune disposizioni ed alla eliminazione di discrasie tra diversi articoli dello Statuto dell'Ente;
VISTA	la proposta del Presidente, formulata ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto;

DELIBERA

il Consiglio Scientifico, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico ed il Gruppo di

Raccordo dei Direttori, conformemente a quanto disposto dall'art. 30, comma 1, dello

con voto unanime dei presenti, espresso nei modi di legge:

Statuto;

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e le integrazioni degli articoli 5, 6, 10,
 13, 14, 17, 18, 20 e 21 dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, riportate in rosso nel documento allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale.





SENTITI



La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'acquisizione di formali osservazioni di legittimità o di merito da parte del dicastero vigilante in ordine alle modifiche ed alle integrazioni proposte, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 citato in premessa.

Roma, 25 marzo 2015

Il Segretario

Il Presidente

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12/2015 DEL 25 MARZO 2015

Articolo 5 Presidente

- 1) Il Presidente è responsabile delle attività dell'ente e ne ha la rappresentanza legale, cura le relazioni istituzionali e formula gli indirizzi per la gestione dell'ente.
- 2) Il Presidente:
- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione il piano triennale di attività ai fini della sua approvazione;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione il documento di visione strategica su proposta del Consiglio Scientifico sentito il Direttore Scientifico;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, indirizza coordina e controlla le loro attività;
- f) nomina i Direttori di Struttura, previa designazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito del procedimento di cui all'articolo 18, comma 6 del presente statuto;
- g) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;
- h) autorizza le richieste di associatura alle attività dell'INAF;
- i) esercita ogni altra competenza non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
- 3) Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche dello statuto o dei regolamenti.

- 4) Il Presidente è nominato secondo le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge, n. 165" tra persone di alta qualificazione scientifica nei campi di ricerca dell'INAF con una pluriennale esperienza ai vertici di centri o strutture di ricerca anche universitari e con una documentata conoscenza, di alto livello, anche gestionale, del sistema della ricerca italiana e internazionale.
- 5) Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
- 6) In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
- 7) Per lo svolgimento delle sue attività il Presidente si avvale di un ufficio di presidenza le cui attribuzioni e funzioni sono definite dal disciplinare di organizzazione.

Articolo 6 Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo strategico e programmazione generale dell'attività dell'ente.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:
- a) elegge al suo interno un vicepresidente;
- b) delibera le modifiche al presente statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 7;
- c) nomina, in conformità alle norme del presente statuto, i componenti del Consiglio Scientifico, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico;
- d) delibera sui regolamenti e i disciplinari dell'ente ed eventuali modifiche degli stessi;
- e) adotta, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il documento di visione strategica decennale e i relativi aggiornamenti;
- f) approva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il piano triennale di attività dell'ente comprensivo del piano di fabbisogno del personale e i relativi aggiornamenti;
- g) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento nonché la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento sono trasmessi al Ministero vigilante, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei conti;
- h) definisce la dotazione organica e le relative variazioni che ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono sottoposte alla procedura di valutazione ed approvazione del Ministero vigilante previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della funzione pubblica;
- i) definisce, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, l'organizzazione complessiva dell'ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei

- flussi decisionali e dei processi interni. Il documento è trasmesso al Ministero vigilante per la prescritta approvazione;
- j) delibera, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sulla costituzione o partecipazione a fondi di investimenti;
- k) provvede ad ogni adempimento di carattere generale previsto dal CCNL di comparto;
- approva i grandi investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, di importo superiore ad un valore determinato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo;
- m) approva le convenzioni e gli accordi quadro con le università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati nazionali o internazionali;
- n) assume tutte le decisioni concernenti le strutture organizzative dell'ente ed in particolare quelle che comportano la costituzione, modifica o soppressione di Strutture di ricerca a tempo determinato o indeterminato, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, previo parere del Consiglio Scientifico e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- o) determina i compensi spettanti al Direttore Generale e al Direttore Scientifico ai sensi della normativa vigente e del contratto collettivo di comparto;
- p) determina le indennità dei direttori di struttura ai sensi della normativa vigente secondo le modalità previste dall'articolo 28 dello statuto;
- q) designa i Direttori di Struttura, a seguito del procedimento di cui all' art. 18 comma 6.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione effettua il monitoraggio sulla qualità, l'efficacia e l'efficienza delle attività dell'ente acquisendo le valutazioni degli organismi competenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008 n. 64, "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)" e adotta eventuali misure correttive.

- 4) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri. I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati con decreto del Ministro, secondo le modalità dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.
- 5) Tre dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente, sono nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale. Due membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti mediante apposito procedimento dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento. Hanno diritto di elettorato attivo:
- a) tutti i dipendenti dell'ente ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;
- b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione;
- c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi dipendenti di altri enti di ricerca associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione.
- 6) Hanno diritto di elettorato passivo coloro che tra le seguenti categorie:
- a) ricercatori astronomi, astronomi associati, astronomi ordinari, ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti tecnologi e dirigenti di ricerca in servizio attivo presso l'INAF;
- b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione;
- c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione;
 - esprimono, con le modalità di cui al disciplinare elettorale, disponibilità a ricoprire l'incarico.

Articolo 10 Collegio dei Revisori dei conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei conti i cui membri sono nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo con le funzioni di Presidente e un supplente, iscritti al registro dei revisori contabili, sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due membri effettivi ed un supplente sono designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 3) I membri del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Articolo 13 Direzione Generale

- 1) La Direzione Generale è l'unità organizzativa responsabile, in via esclusiva, della gestione amministrativa dell'ente.
- 2) La Direzione Generale si articola in due uffici dirigenziali la cui articolazione e le cui funzioni sono definite dal disciplinare di organizzazione.
- 3) Alla Direzione Generale è posto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Presidente, previa pubblicazione di avviso con l'indicazione di un termine congruo per la presentazione delle domande.

Articolo 14 Direttore Generale

- 1) Il Direttore Generale è scelto tra persone di alta qualificazione e comprovata esperienza gestionale e con documentata conoscenza della normativa di riferimento.
 - L'incarico del Direttore Generale può avere durata massima di 4 anni e coincide con l'incarico del Presidente. In caso di cessazione o scadenza del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina del successore da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque entro 90 giorni dall'insediamento.
 - Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato.
- 1) Il Direttore Generale ha la responsabilità e i poteri del datore di lavoro ed è capo del personale dell'ente.
- 2) Il Direttore Generale:
- a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, degli atti e dei provvedimenti del Presidente;
- b) formula proposte ed esprime pareri al Presidente nelle materie di sua competenza;
- c) dirige, coordina e controlla gli uffici amministrativi;
- d) indica al Presidente, per quanto di sua competenza, d'intesa con il Direttore Scientifico, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti per il funzionamento dell'ente, al fine dell'elaborazione del piano triennale di attività dell'ente comprensivo del piano di fabbisogno del personale;
- e) conferisce gli incarichi ai dirigenti amministrativi definendone gli obiettivi e attribuendo loro le risorse umane finanziarie e strumentali;
- f) su proposta del Direttore Scientifico conferisce gli incarichi ai responsabili delle unità scientifiche centrali;
- g) previa delibera del Consiglio di Amministrazione conferisce gli incarichi ai Direttori delle Strutture di ricerca, attribuendo loro, d'intesa con il Direttore Scientifico, le risorse umane finanziarie e strumentali;

- h) di concerto con i Direttori delle Strutture nomina i responsabili amministrativi delle medesime e ne coordina le attività;
- i) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- j)
 presiede e convoca, almeno tre volte l'anno, il Collegio dei
 Direttori e, ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Gruppo di
 Raccordo del Collegio dei Direttori di Struttura in relazione ai
 principali atti organizzativi e di gestione;
- k) predispone il bilancio preventivo d'intesa con il Direttore Scientifico sulla base delle indicazioni del Consiglio Scientifico e del Collegio dei Direttori di Struttura, da sottoporre al Presidente;
- I) predispone il conto consuntivo;
- m) elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- n) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al Presidente, sentito il Gruppo di Raccordo dei Direttori e il Direttore Scientifico.

Articolo 17 Strutture di ricerca

- 1) Le Strutture dell'INAF sono il luogo primario per lo svolgimento della ricerca scientifica dell'ente.
- 2) Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, l'INAF si avvale di sedi a tempo determinato e indeterminato in Italia e all'estero.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un'utilizzazione razionale ed efficiente delle risorse dell'INAF, sentiti il Direttore Scientifico, il Direttore Generale, il Consiglio Scientifico, e il Gruppo di Raccordo dei Direttori integrato dai Direttori delle Strutture interessate può ridefinire il numero, la tipologia, la dislocazione e le articolazioni territoriali delle Strutture di ricerca, di cui al precedente comma 2, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- 4) Nelle Strutture di ricerca opera il personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo dell'INAF, nonché il personale universitario e di altri enti, associato all'INAF e titolare di contratti gratuiti di ricerca secondo quanto stabilito dal disciplinare di associatura all'INAF.
 - Le Strutture di ricerca:
 - a) concorrono alla formazione del piano triennale di attività;
 - b) garantiscono la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza;
 - c) realizzano la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e storico-strumentale proprio;
 - d) partecipano a bandi di finanziamento locali, nazionali e internazionali, sulla base degli indirizzi del piano triennale di attività, dei relativi aggiornamenti annuali, nei limiti e con le modalità definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - e) promuovono iniziative sul territorio con i diversi soggetti istituzionali e con le imprese locali.
- 5) Il Direttore della Struttura determina l'organizzazione interna della Struttura di ricerca in rapporto alle esigenze di funzionamento e di realizzazione dei programmi e progetti in corso o previsti, nel rispetto dei criteri indicati, per quanto di

- competenza, dal Presidente, dal Direttore Scientifico e dal Direttore Generale.
- 6) Le Strutture di ricerca sono dotate di un ufficio amministrativo cui è preposto un Responsabile. L'ufficio amministrativo cura la gestione delle attività amministrativo-contabili di supporto alle attività scientifiche della Struttura stessa. Il Responsabile dell'ufficio amministrativo è nominato dal Direttore Generale di concerto con il Direttore della Struttura di ricerca. L'incarico ha durata annuale.
- 7) Le Strutture di ricerca dell'INAF, di cui al comma 1, sono centri di responsabilità di secondo livello.

Articolo 18 Direttore di Struttura

- 1) Il Direttore di Struttura è scelto tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale nei settori di attività dell'INAF.
- 2) Il Direttore di Struttura è responsabile del funzionamento scientifico e organizzativo della struttura, e opera nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il Direttore di Struttura ha facoltà propositive nei confronti del Direttore Generale e del Direttore Scientifico per quanto riguarda rispettivamente gli aspetti organizzativi e gli aspetti scientifici delle attività delle strutture.
- 4) Nello svolgimento dei propri compiti il Direttore di Struttura si avvale del Consiglio di Struttura di cui all'articolo 19 del presente statuto.
- 5) Il Direttore coordina:
- a) le attività di ricerca secondo gli atti di indirizzo del Direttore Scientifico;
- b) le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo del Direttore Generale.
- 6) Il Direttore di Struttura è nominato dal Presidente su designazione del Consiglio di Amministrazione. A tal fine è pubblicato apposito avviso con l'indicazione di un termine congruo per la presentazione delle candidature.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione ai fini della designazione di cui al comma precedente si avvale di una commissione nominata dal Presidente.
- 8) Le procedure di cui ai commi 6 e 7 sono definite dal disciplinare di funzionamento, e devono prevedere forme di consultazione del personale della struttura interessata.
- 9) L'incarico di Direttore di Struttura può essere revocato dal Direttore Generale previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Scientifico.

- 10) L'incarico di Direttore di Struttura di Ricerca ha durata di 3 anni e può essere confermato una sola volta.
- 11) Non può essere nominato Direttore chi abbia già ricoperto l'incarico per due mandati anche non consecutivi o comunque per più di cinque anni complessivi anche con riferimento agli incarichi già svolti prima dell'entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 20 Collegio dei Direttori di Struttura

- 1) Il Collegio dei Direttori di Struttura è composto da tutti i Direttori di Struttura.
- 2) Il Collegio è convocato dal Direttore Scientifico o dal Direttore Generale almeno tre volte l'anno e comunque in funzione della preparazione del piano triennale di attività e del bilancio di previsione dell'ente.
- 3) Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Gruppo di Raccordo composto di 4 membri, con compiti di consulenza al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Scientifico e al Direttore Generale.
- 4) Il Gruppo di Raccordo coordinandosi con il Collegio dei Direttori esprime parere sui principali atti di gestione dell'Ente e in particolare sulle proposte di modifiche dello statuto e sulla costituzione, accorpamento o chiusura delle strutture.
- 5) I componenti del Gruppo di Raccordo rimangono in carica per tre anni e non sono rieleggibili per due mandati consecutivi.
- 6) I componenti del Gruppo di Raccordo decadono automaticamente al cessare dell'incarico di Direttore.

Articolo 21 *Macroaree tematiche*

- 1) Le macroaree tematiche costituiscono l'ambito scientifico nel quale vengono elaborati e discussi i progetti di ricerca di interesse per l'ente.
- 2) I Comitati di Macroarea sono organismi consultivi e istruttori per il Consiglio Scientifico.
- 3) Le macroaree tematiche sono definite con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Scientifico.
- 4) Alle macroaree afferiscono il personale di ricerca dell'ente, i tecnologi afferenti al settore disciplinare tecnico-scientifico e il personale di ricerca universitario o di altri enti di ricerca associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione secondo quanto previsto dal disciplinare di associatura.
- 5) Ciascuna macroarea tematica si dota di un Comitato di macroarea composto da 3 membri.
- 6) I componenti del Comitato di macroarea sono eletti secondo le modalità previste dal disciplinare elettorale. I quattro più votati per ogni macroarea formano le rose di nomi per la nomina dei membri del Consiglio Scientifico di cui all'articolo 8, comma 5. I rimanenti tre costituiscono il comitato di macroarea.
- 7) L'elettorato attivo e passivo per i Comitati di Macroarea per la macroarea tematica di afferenza primaria è attribuito a:
- a) ricercatori astronomi, astronomi associati, astronomi ordinari, ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologici dirigenti tecnologi e dirigenti di ricerca in servizio attivo presso l'INAF;
- ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione;
- c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione.
- 8) I componenti dei Comitati di macroarea restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.